

# **Regolamento sulle tasse di soggiorno e sui contributi per la promozione del turismo**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COMUNALE IL  
15 APRILE 2010

# REGOLAMENTO SULLE TASSE DI SOGGIORNO E SUI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO

## I. In generale

### Art. 1 **Scopo**

Per la promozione delle attività turistiche sul territorio del Comune di Bregaglia, il suddetto Comune incassa:

- una tassa di soggiorno
- un contributo per la promozione del turismo
- un contributo supplementare per promuovere i trasporti pubblici dell'Engadina Alta fino a Maloja (solo per la frazione di Maloja)

I proventi delle tasse di soggiorno e dei contributi per la promozione del turismo possono essere utilizzati unicamente in base agli art. 12 e 19 del presente regolamento.

## II. Tasse di soggiorno

### Art. 2 **Soggetto della tassa di soggiorno**

Ogni ospite che pernotta sul territorio del Comune di Bregaglia versa una tassa di soggiorno. Ospite, secondo questo regolamento, è ogni persona fisica che, senza avere domicilio fiscale sul Comune di Bregaglia, ha la possibilità di utilizzare l'offerta turistica.

La proprietà immobiliare comporta doveri fiscali, così come il pagamento della tassa di soggiorno.

### Art. 3 **Esonero**

Sono esonerati dalla tassa di soggiorno:

- a) bambini fino a 12 anni
- b) persone che pernottano gratuitamente in un'economia domestica di persone con domicilio fiscale sul Comune di Bregaglia, le quali non sono soggette alla tassa di soggiorno
- c) persone che soggiornano per frequentare una scuola o imparare un mestiere
- d) pazienti di ospedali, sanatori, case di cura e simili
- e) persone che pernottano nelle capanne alpine

In casi particolari il municipio può esonerare una persona o gruppi di persone completamente o parzialmente dalla tassa di soggiorno. L'esonero deve essere fondato su motivi validi. In special modo il municipio deve valutare in che grado l'esonerato ha la possibilità di utilizzare l'offerta turistica.

Domande per l'esonero completo o parziale dalla tassa di soggiorno di persone o gruppi di persone sono da inoltrare al municipio.

L'inoltro di una domanda di esonero completo o parziale dalla tassa di soggiorno non ha effetto sospensivo. Se la domanda di esonero viene accettata, la tassa di soggiorno pagata nel frattempo deve essere rimborsata completamente o parzialmente.

**Art. 4 Oggetto della tassa di soggiorno**

La tassa di soggiorno viene prelevata per ogni pernottamento dell'ospite su tutto il territorio e durante tutto l'anno.

**Art. 5 Tassa di soggiorno per pernottamento**

La tassa di soggiorno ammonta per ogni pernottamento:

- per ospiti in alberghi, pensioni, case, appartamenti e camere di vacanza Fr. 2.50 à 4.00
- per ospiti in alloggi collettivi, campeggi, ostelli della gioventù, Fr. 2.00 à 3.00
- supplemento per i trasporti pubblici Engadina-Alta (solo Maloja) in inverno (01.11.-30.04) Fr. 0.40 à 1.00
- supplemento per i trasporti pubblici Engadina-Alta solo Maloja in estate (01.05.-31.10) Fr. 0.25 à 0.80

**Art. 6 Tasse forfettarie obbligatorie per non domiciliati fiscalmente sul territorio comunale**

Proprietari, usufruttuari e affittuari permanenti di case, appartamenti o camere di vacanza, di locali in aziende agricole, come pure di roulotte, che sono stazionate per più di due mesi nella zona sono obbligati, indipendentemente dalla durata di permanenza, a versare la tassa di soggiorno sotto forma di imposta forfettaria annua per sé e per la propria famiglia. La tassa si basa su una media annua di pernottamenti nell'abitazione durante l'anno.

La tassa forfettaria obbligatoria ammonta per unità abitativa e anno:

	<b>Valle:</b>	<b>Maloja:</b>
1-1 ½ locali	Fr. 180.00 à 250.00	Fr. 250.00 à 350.00
2-2 ½ locali	Fr. 260.00 à 360.00	Fr. 350.00 à 450.00
3-3 ½ locali	Fr. 340.00 à 440.00	Fr. 450.00 à 550.00
4-4 ½ locali	Fr. 410.00 à 510.00	Fr. 550.00 à 650.00
5 locali e più	Fr. 490.00 à 590.00	Fr. 650.00 à 750.00

Supplemento per i trasporti pubblici Engadina-Alta (solo Maloja) per abitazione e anno

Fr. 80.00 à 120.00

**Art. 7 Obbligo di annuncio e responsabilità**

Tutti gli alloggiatori sono tenuti ad osservare le disposizioni in vigore per l'obbligo d'annuncio, per il corretto incasso e per la tempestiva consegna delle tasse di soggiorno. Lo stesso vale anche per le persone che come ospiti usano la loro stessa proprietà, sono in affitto permanente o usano terreno a scopo di pernottamento.

Per tasse di soggiorno non consegnate gli alloggiatori sono responsabili solidariamente.

Alloggiatore secondo questo regolamento è chi mette a disposizione di un ospite la sua stessa proprietà, affitta a questi in permanenza o mette a disposizione terreno a scopo di pernottamento.

**Art. 8 Annuncio e scadenza**

Gli alloggiatori così come gli affittuari hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni inerenti l'obbligo di annuncio dei pernottamenti (Art. 3 ss. delle disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi).

**Art. 9 Conteggio in base al numero dei pernottamenti**

Proprietari di alberghi e pensioni devono consegnare entro il 5.o giorno di ogni mese all'ufficio competente le tasse di soggiorno per pernottamento incassate nel mese precedente dagli ospiti e/o la statistica dei pernottamenti, gli affittuari di case, appartamenti o camere di vacanza entro il 15.mo giorno. Le tasse di soggiorno conteggiate secondo statistica vengono fatturate di regola mensilmente e sono da pagare entro 30 giorni dalla scadenza. Al posto degli affittuari di case, appartamenti o camere di vacanza la tassa di soggiorno per pernottamento può essere conteggiata, con l'ufficio competente, dall'ospite.

**Art. 10 Conteggio della tassa forfettaria**

La tassa di soggiorno forfettaria viene fissata e riscossa per ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

Le persone soggette secondo l'art. 7 ricevono dall'ufficio competente un formulario per il conteggio della tassa forfettaria obbligatoria. Soggetti che non ricevono un formulario sono tenuti a richiederlo all'ufficio competente. Il formulario deve essere completato, firmato e consegnato entro termine all'ufficio competente.

Le tasse forfettarie vengono normalmente incassate annualmente. Termine di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza.

La fattura va inviata al proprietario iscritto a registro fondiario.

**Art. 11    Controllo e denuncia**

Per l'incasso delle tasse di soggiorno, il Comune ha la competenza di eseguire dei controlli o di incaricare una persona addetta. Gli organi di controllo, durante la loro funzione, devono legittimarsi.

Agli organi di controllo si devono fornire tutte le informazioni necessarie, presentare gli atti richiesti e su domanda devono avere accesso a tutti i locali adibiti a scopo abitativo.

**Art. 12    Utilizzazione delle tasse di soggiorno**

Le tasse di soggiorno servono al finanziamento di attrezzature o manifestazioni create nell'interesse degli ospiti e che vengono prevalentemente utilizzate da questi.

Le entrate delle tasse di soggiorno non possono essere utilizzate né per la propaganda turistica, né per il finanziamento di altre opere comunali ordinarie.

**III.        Contributi per la promozione del turismo****Art. 13    Soggetto del contributo per la promozione del turismo**

cpv. 1    Al contributo per la promozione del turismo sottostanno le persone giuridiche e le persone fisiche esercitanti un'attività indipendente, la cui attività è destinata parzialmente o completamente a promuovere il turismo, se la sede o l'effettiva amministrazione delle persone giuridiche, o se il domicilio fiscale o dimora delle persone fisiche esercitanti un'attività indipendente, si trova sul territorio del Comune di Bregaglia. Persone che non sottostanno alle condizioni del cpv. 1 sono tenute a versare il contributo per la promozione del turismo, se sul territorio del Comune di Bregaglia:

- a) sono proprietari, soci o usufruttuari di aziende
- b) hanno locali aziendali o filiali

cpv. 2    Al contributo per la promozione del turismo sottostanno in special modo:

- a) proprietari di alloggi come alberghi, aparthotels, alberghi club, esercizi di cura, pensioni, ristoranti, capanne, ostelli della gioventù, alloggi collettivi, case di riposo o di bambini;
- b) affittuari di case, appartamenti o camere private di vacanza come pure campeggi e terreni per roulotte;
- c) aziende artigianali, commerciali e di servizi, di ristorazione, bar, discoteche, locali notturni, banche, agenzie di assicurazioni, chioschi, negozi di generi alimentari, ditte di costruzione come pure gli altri indipendenti quali architetti, ingegneri, medici/dentisti, avvocati e fiduciari, ecc.; vale pure per le ditte che hanno sul Comune di

Bregaglia locali aziendali o filiali e la loro sede principale si trova fuori dal territorio del Comune di Bregaglia;  
d) aziende agricole.

Art. 14 **Esonero**

Dal contributo per la promozione del turismo sono esonerati:

- a) persone giuridiche e persone fisiche esercitanti attività indipendente il quale fatturato non sia direttamente o indirettamente basato su delle entrate legate al settore turistico;
- b) persone fisiche dipendenti per la loro attività retributiva.

Art. 15 **Oggetto del contributo per la promozione del turismo**

Ogni attività aziendale o indipendente nel settore turistico nel Comune di Bregaglia sottostà al contributo per la promozione del turismo.

Persone soggette con parti di azienda in diversi settori o gruppi di soggetti sottostanno alla tassa per ogni singola parte aziendale.

Art. 16 **Base di computo e tariffe**

Il contributo per la promozione del turismo viene computato per settore/gruppo in base al seguente schema e ammonta per anno:

- a) per alloggiatori e affittuari di case, appartamenti e camere private di vacanza come pure campeggi e terreni per roulotte secondo l'art. 13, cpv. 2, lett. a) e b) del presente regolamento:

**Alberghi, pensioni e abitazioni affittate:**

la tassa forfettaria ammonta a:

	<b><u>Valle:</u></b>	<b><u>Maloja:</u></b>
per letto	Fr. 30.00 à 60.00	Fr. 50.00 à 80.00

**Capanne alpine:**

la tassa forfettaria ammonta a:

	<b><u>Valle:</u></b>	<b><u>Maloja:</u></b>
per letto	Fr. 5.00 à 20.00	Fr. 5.00 à 20.00

**Alloggi collettivi, locali dormitori, camere a più letti a partire da 4 letti:**

la tassa forfettaria ammonta a:

	<b><u>Valle:</u></b>	<b><u>Maloja:</u></b>
per letto	Fr. 15.00 à 45.00	Fr. 30.00 à 60.00

**Campeggi (solo stagione estiva):**

forfettaria, incl. piazzale, chiosco, ristorante

**Valle:**

Fr. 500.00 à 1000.00

**Maloja:**

Fr. 500.00 à 1000.00

**Impianti di risalita:**

esenti

esenti

**b)** per aziende artigianali, commerciali e di servizi, ristoranti pubblici, bar, discoteche, locali notturni, banche, agenzie di assicurazioni come pure gli altri indipendenti quali guide alpine, maestri di sci, architetti, ingegneri, medici/dentisti, avvocati e fiduciari secondo l'art. 13, cpv. 2, lett. c) del presente regolamento:

**Aziende artigianali, commerciali e di servizi:**

contributo per ogni impiegato (incluso il direttore) Fr. 100.00 à 200.00

La media annua per persona impiegata viene calcolata come segue:

$$\frac{\text{periodo d'impiego di tutti gli impiegati in mesi}}{12}$$

**Ristoranti pubblici, bar, discoteche, ecc.:**

	<b>Valle:</b>	<b>Maloja:</b>
fino a 50 posti a sedere	Fr. 200.00 à 400.00	Fr. 300.00 à 600.00
oltre 50 posti a sedere	Fr. 400.00 à 800.00	Fr. 600.00 à 1'200.00

**Scuole di sci:**

forfettaria Fr. 300.00 à 600.00

**c)** per aziende agricole**Aziende agricole che beneficiano di sussidi**

forfettaria Fr. 200.00 à 400.00

**Art. 17 Periodo fiscale e computo temporale**

Il contributo per la promozione del turismo viene fissato e riscosso per ogni periodo fiscale. Esso corrisponde all'anno civile.

Il contributo viene calcolato in base ai dati aziendali dell'anno precedente (periodo di computo).

Il numero dei letti messi a disposizione per l'affitto vengono stabiliti in base ai conteggi delle tasse di soggiorno, in base alle liste degli alberghi e delle case di vacanza dell'organizzazione turistica e in base alla dichiarazione propria degli alloggiatori.

Gli altri assoggettati al contributo vengono invitati mediante formulario a dichiarare i dati aziendali.

Quelli che non ricevono il formulario d'annuncio devono richiederlo alla cancelleria comunale.

**Art. 18 Scadenza e termine di pagamento**

I contributi per la promozione del turismo vengono fatturati di regola nei primi 3 mesi dell'anno contabile. Le tasse giungono a scadenza con la spedizione. Sono da pagare entro 30 giorni dalla scadenza.

**Art. 19 Utilizzazione del contributo per la promozione del turismo**

Le entrate dei contributi per la promozione del turismo sono da usare per coprire le spese che sono nell'interesse del settore turistico sul territorio del Comune di Bregaglia, in special modo per un'efficace propaganda di mercato.

Le entrate dei contributi per la promozione del turismo non possono essere utilizzate per il finanziamento di altre opere comunali ordinarie.

**Art. 20 Controllo e denuncia**

Il Comune ha la competenza di eseguire i controlli o di incaricare una persona addetta. Gli organi di controllo, durante la loro funzione, devono legittimarsi.

Le persone soggette in base all'art. 13 sono obbligate a fornire all'organizzazione turistica e agli altri organi competenti del Comune tutte le informazioni necessarie all'adempimento di questo regolamento. L'autorità di tassazione definisce il sistema e il modo d'informazione e gli atti da inoltrare entro un termine stabilito.

#### **IV. Disposizioni generali**

**Art. 21 Tassa di soggiorno e contributo per la promozione del turismo**

L'assemblea comunale fissa le disposizioni, le quote e le tariffe della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo tenendo conto del fabbisogno finanziario del mercato turistico e dello stato delle infrastrutture turistiche ai sensi di questo regolamento.

**Art. 22 Esecuzione e amministrazione**

L'esecuzione di questo regolamento spetta al municipio. L'incasso e l'amministrazione della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo vengono affidate all'amministrazione comunale (art. 17 del regolamento dell'organizzazione turistica). L'impiego della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo spetta all'organizzazione turistica.

Tutte le decisioni del municipio cresciute in giudicato sono disposizioni di esecuzione in base all'art. 80 della legge sull'esecuzione e fallimenti.

**Art. 23 Interesse di mora e remunerativo**

Per le tasse che non vengono versate entro i termini di pagamento viene calcolato un interesse di mora. Questo vale anche per fatture provvisorie o se è stata aperta una procedura di opposizione.

Se dalla procedura di opposizione risulta che è stato versato un importo troppo alto, la differenza deve essere rimborsata con un interesse remunerativo.

L'interesse di mora e remunerativo corrispondono alle quote fissate dal cantone.

**Art. 24 Tassazione d'ufficio**

L'imposizione fiscale della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo è effettuata secondo doveroso apprezzamento, se il contribuente nonostante diffida e comminatoria di una valutazione d'ufficio non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali.

La tassazione d'ufficio può essere impugnata solo con il rimprovero dell'arbitrio.

**Art. 25 Eccezioni**

Il municipio, su domanda motivata e dopo avere consultato la commissione del turismo, può decidere di concedere delle eccezioni al soggetto sottostante alla tassa di soggiorno e/o al contributo per la promozione del turismo.

**Art. 26 Constatazione dell'obbligo fiscale soggettivo**

Se il contribuente contesta l'obbligo fiscale soggettivo, il Comune può rilasciare una decisione dello stato dell'obbligo fiscale.

**Art. 27 Sanzioni**

Se da fatti o da prove ignote all'autorità di tassazione risulta che un'imposta è stata omessa ingiustamente o che una tassazione passata in giudicato è incompleta, la tassa di soggiorno o il contributo per la promozione del turismo verrà riscosso insieme all'interesse di mora a titolo di recupero d'imposta.

Chi nonostante diffida viene meno intenzionalmente o per negligenza a un obbligo impostogli dalle norme del presente regolamento oppure a un invito rivoltogli in base allo stesso, viene punito dal municipio con una multa fino a Fr. 2'000.00.

Chi intenzionalmente o per negligenza causa l'omissione ingiusta o la tassazione passata in giudicato incompleta, viene punito dal municipio con una multa fino a Fr. 5'000.00.

**Art. 28 Rimedi legali**

Contro le decisioni del Comune contenenti i rimedi legali, il contribuente può presentare reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla notifica al municipio.

Contro le decisioni di reclamo del municipio motivate e contenenti i rimedi legali, il contribuente può presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

**Art. 29 Diritto sussidiario**

Dove il presente regolamento non prevede disposizioni particolari, valgono per analogia le relative norme materiali e formali della legge cantonale sulle imposte.

**Art. 30 Tasse per ammonitorie**

Il Comune ha il diritto di conteggiare una tassa ammonitoria di Fr. 20.00.

**V. Disposizioni finali****Art. 31 Revisione**

Il presente regolamento può essere in ogni momento sottoposto ad una revisione totale o parziale.

**Art. 32 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea comunale e l'accettazione del Governo del Cantone dei Grigioni.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento vengono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni precedenti dei vecchi comuni.

Approvato dall'assemblea comunale del 15 aprile 2010.

Il sindaco:

Il segretario comunale:

Anna Giacometti

Danco Dell'Agnese